Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2011, n. 38791 - Inidoneità del POS e mancata verifica da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Fonte: Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Responsabilità di un legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di una s.r.l. (D.G.), dell'Amministratore delegato e Direttore Tecnico (T.I.) della suddetta società e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (V.E.) per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro a danno del dipendente della srl S.D. .

Per il medesimo fatto, era stato imputato anche il Responsabile tecnico e del Servizio di Prevenzione e Protezione della società, il quale aveva patteggiato la pena.

Era avvenuto che la Soc. S., tenuta con contratto di subappalto alla manutenzione degli impianti elettrici dello stabilimento di cui era titolare la società committente, aveva avuto l'incarico di procedere allo spostamento di alcuni quadri elettrici di notevoli dimensioni. A tal fine, quattro operai tra cui la vittima avevano iniziato a compiere l'operazione mediante una manovra di rotolamento su tubi di un pesante armadio contenente due quadri elettrici, allorchè l'errata distribuzione del peso all'interno dei quadri elettrici aveva determinato lo sbilanciamento di uno di questi provocando l'urto e lo schiacciamento del lavoratore il quale aveva riportato gravissime lesioni che lo avevano condotto immediatamente a morte.

Condannati in primo grado, in secondo grado viene assolto il solo D.G. per non aver commesso il fatto.

Ricorso in Cassazione di V.E. e T.I. - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni che elimina. Rigetta i ricorsi nel resto.

Afferma la Corte che V.E. ha omesso di verificare tempestivamente l'idoneità del POS redatto dalla srl in ordine alle modalità di spostamento dei pesanti e complessi quadri elettrici, secondo il preciso obbligo ricorrente a suo carico, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Nè detta verifica circa l'adeguatezza del POS avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo avanzamento dei lavori. Si trattava, invero, di un incombente da effettuarsi in occasione della redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12, di competenza appunto del V. . D'altro canto, in fatto, la Corte di merito ha correttamente sottolineato che la buca aperta in cui aveva inciampato la vittima non avrebbe potuto essere chiusa con una griglia, perchè dalla stessa partivano i cavi elettrici collegati con i quadri elettrici: piuttosto, la mancata conoscenza della sussistenza del tombino aperto era da addebitarsi all'insufficienza del Piano operativo della S. ed alla mancata conoscenza del rischi dell'operazione da parte dei dipendenti.

Ugualmente, infondate si palesano le deduzioni in fatto esposte da T.I., a fronte delle adeguate e ragionevoli osservazioni dei giudici di merito, attestanti l'assoluta genericità ed insufficienza del Piano operativo di sicurezza predisposto dalla S. stessa.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1. T.I. n. il ***;

2. V.E. n. il ***;

avverso la sentenza n. 5335/2009 della Corte di Appello di Bologna in data 1-10-2010; udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;

udito il Pubblico Ministero in persona del dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per V. limitatamente alle statuizioni civili. Rigetto nel resto. Per T., analoghe conclusioni, con effetto estensivo per le statuizioni civili; udito il difensore di V., Avv.to Nanni Giacomo.

Fatto

1. Il Tribunale di Ferrara - Giudice monocratico -, con sentenza in data 23-4-2009, dichiarava gli imputati D.G., quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della S. s.r.l., T.I. quale Amministratore delegato e Direttore Tecnico della S., V.E. in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, colpevoli per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro a danno del dipendente della S. S.D..

Li condannava alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno, per intero condonati, ed al risarcimento dei danni in solido in favore delle parti civili. Per il medesimo fatto, era stato imputato anche T.I., in qualità di Responsabile tecnico e del Servizio di Prevenzione e Protezione della soc. S., il quale aveva patteggiato la pena.

In fatto (22-9-2003) era avvenuto che la Soc. S., tenuta con contratto di subappalto alla manutenzione degli impianti elettrici dello stabilimento di cui era titolare la committente Soc. P.E. di Ferrara, aveva avuto l'incarico di procedere allo spostamento di alcuni quadri elettrici di notevoli dimensioni. A tal fine, quattro operai tra cui il S. avevano iniziato a compiere l'operazione mediante una manovra di rotolamento su tubi di un pesante armadio contenente due quadri elettrici, allorché l'errata distribuzione del peso all'interno dei quadri elettrici aveva determinato lo sbilanciamento di uno di questi provocando l'urto e lo schiacciamento del S. il quale aveva riportato gravissime lesioni che lo avevano condotto immediatamente a morte.

Il Giudice riteneva responsabile per l'occorso in particolare V.E. perché non aveva provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, a fare adeguare, in relazione al previsto spostamento di quadri elettrici di grandi dimensioni, il Piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dalla S., con l'indicazione delle modalità più sicure di trasporto tenuto conto del peso dei carichi, del baricentro di essi e dei rischi connessi all'operazione. Il V., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, aveva per conto della Soc. Si., società consulente della committente P.E., redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12 ed in questo erano stati presi in esame pure i rischi connessi

con la movimentazione dei quadri elettrici. Per cui il predetto tecnico avrebbe dovuto comunicare alla Società appaltatrice S. le caratteristiche specifiche di tali impianti per consentire appunto l'approfondimento specifico in tema, in considerazione del trasporto degli stessi, del Piano operativo di sicurezza (POS) a sua volta redatto da detta Società subappaltatrice D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 4 e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2. Responsabile per il reato di omicidio colposo era anche T.I., che non aveva curato una corretta redazione del Piano operativo di sicurezza della S. del tutto insufficiente e non specifico nella parte concernente i rischi relativi allo spostamento dei quadri elettrici, per i quali erano fornite delle indicazioni operative solo generiche contenute in un foglio manoscritto aggiunto successivamente all'originario piano realizzato.

2. Proposta impugnazione, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 1-10-2010, confermava la statuizione di condanna nel confronti di V.E. e di T.I., concedeva loro le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riduceva la pena a mesi sei di reclusione ciascuno. Assolveva G. D. dal delitto ascritto per non avere commesso il fatto.

La Corte di merito prendeva innanzi tutto atto che i prevenuti avevano integralmente risarcito il danno alle parti civili.

In ordine alla posizione di V., il Collegio di Appello respingeva la deduzione difensiva secondo cui l'esclusiva responsabilità dell'evento avrebbe dovuto attribuirsi a T.I. - responsabile tecnico e per la prevenzione infortuni della S. - (imputato che aveva patteggiato la pena), in quanto era stato costui a decidere lo spostamento dei quadri elettrici mutando il programma dei lavori senza informare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Sul punto, ribadiva invece che la verifica da parte del coordinatore dei lavori circa l'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalla S. avrebbe dovuto essere preventiva e non poteva essere rimessa alle riunioni operative che venivano fatte periodicamente dall'Ing. V. per adeguare i piani di sicurezza ad effettive esigenze connesse all'evoluzione dei lavori e a modifiche intervenute: variazioni di tale natura, invero, non verificatesi nel caso di specie.

In ordine alla posizione di T.I., la Corte di Bologna riaffermava la carenza e genericità del Piano operativo di sicurezza redatto dalla S. circa l'individuazione dei rischi relativi alla traslazione dei quadri elettrici; nonchè, la mancata messa a disposizione di attrezzature idonee per gli operai addetti all'operazione e la mancata informazione degli stessi sui rischi ricorrenti.

3. V.E. proponeva ricorso per cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso. Affermava che il Giudice di Appello non aveva preso in considerazione i motivi di impugnazione, in specie sottovalutando la rilevanza delle riunioni periodiche indette da esso istante ai fini di predisposizione delle misure di sicurezza, come stabilito dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Dal che conseguiva che non avrebbero potuto essere compiute attività lavorative non pianificate in precedenza in sede di riunione e così in particolare lo spostamento dei quadri elettrici disposto unilateralmente da T.I..

Aggiungeva che l'improvvisa azione di T.I. aveva comunque comportato l'interruzione del nesso di causalità tra le pretese omissioni attribuite al V. e l'evento. Parimenti, l'evento aveva avuto luogo perchè, in violazione di quanto previsto dal POS della S., era stato lasciato aperto un tombino, da dove provenivano i fili collegati con il quadro elettrico da spostare: la parte offesa S., andando all'indietro sotto il peso del quadro elettrico, aveva infilato una gamba nell'apertura rimanendovi incastrato e subito dopo era rimasto schiacciato dall'armadio contenente i quadri elettrici.

Rilevava che, malgrado l'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore delle parti civili, le statuizioni concernenti appunto gli interessi civili non erano state revocate.

4. T.I. osservava che nel Piano operativo di sicurezza (POS) della S. era stato correttamente prevista la modalità consueta di spostamento dei quadri elettrici mediante rotolamento su rulli. D'altro canto, l'infortunio era avvenuto per una causa non prevedibile consistente nell'errata distribuzione del peso all'interno dei quadri elettrici, fatto questo non riconoscibile con la normale diligenza; nonché altra causa dell'occorso era stato l'ordine impartito dall'altro coimputato T.I., il quale aveva fatto spostare i quadri senza metterne al corrente l'ing. V., coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

I ricorrenti chiedevano l'annullamento della decisione.

Diritto

1. I ricorsi possono essere parzialmente accolti solo per quanto riguarda le statuizioni civili. In primo luogo, va detto che il termine di prescrizione, con le intervenute sospensioni, ha la sua decorrenza al 28-09-2011.

Si osserva, in ordine alle doglianze esposte, che i giudici di merito hanno correttamente individuato la colpevolezza degli imputati nell'omissione degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia rivestite.

2. In specie, V.E. ha omesso di verificare tempestivamente l'idoneità del POS redatto dalla S. in ordine alle modalità di spostamento dei pesanti e complessi quadri elettrici, secondo il preciso obbligo ricorrente a suo carico, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.

Né detta verifica circa l'adeguatezza del POS avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo avanzamento dei lavori. Si trattava, invero, di un incombente da effettuarsi in occasione della redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12, di competenza appunto del V. quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ed al momento di tempestiva conoscenza del Piano operativo di sicurezza di competenza invece della S., qualificato quest'ultimo dal citato art. 5 come piano complementare di dettaglio del Piano complessivo di sicurezza del cantiere di cui appunto al D.Lgs. n. 494 del 1996, successivo art. 12.

D'altro canto, in fatto, la Corte di merito ha correttamente sottolineato che la buca aperta in cui aveva inciampato il S. non avrebbe potuto essere chiusa con una griglia, perché dalla stessa partivano i cavi elettrici collegati con i quadri elettrici: piuttosto, la mancata conoscenza della sussistenza del tombino aperto era da addebitarsi all'insufficienza del Piano operativo della S. ed alla mancata conoscenza del rischi dell'operazione da parte dei dipendenti.

- 3. Ugualmente, infondate si palesano le deduzioni in fatto esposte da T.I., a fronte delle adeguate e ragionevoli osservazioni dei giudici di merito, attestanti l'assoluta genericità ed insufficienza del Piano operativo di sicurezza predisposto dalla S. stessa.
- 4. Per contro, fondata appare la censura mossa da V. E. circa la mancata revoca delle statuizioni civili, malgrado l'avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili e la revoca della costituzione di queste. Pertanto, il relativo capo della sentenza va eliminato,

procedendo all'annullamento senza rinvio della decisione limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.

L'annullamento nei limiti anzidetti può essere esteso, ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione di T.I.. Nel resto, i ricorsi vanno respinti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni che elimina.

Rigetta i ricorsi nel resto.